

# STATUTO DOXEEE POST-QUOTAZIONE

## 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata "doxee S.p.a."

## 2) OGGETTO

La Società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di processi di fatturazione (billing) e di gestione documentale, nonché la commercializzazione e la fornitura di servizi che consentono la produzione di documenti in diversi formati (ad esempio, cartacei, elettronici, grafici, digitali) e secondo le più diverse modalità.

A titolo esemplificativo, la Società svolgerà la propria attività nelle seguenti aree: consulenza e sviluppo di progetti di fatturazione (billing), progettazione, produzione, commercio, ricerca, sviluppo ed analisi di programmi per elaboratori elettronici e di sistemi di elaboratori elettronici, elaborazione dati per conto terzi e personalizzazione di supporti cartacei e non cartacei con dati variabili, acquisto e sviluppo di prodotti informatici e di tecnologie, commercializzazione di prodotti informatici e soluzioni tecnologiche, consulenza e sviluppo di soluzioni per l'archiviazione dei documenti, fornitura di servizi in outsourcing per la stampa, personalizzazione elettronica e spedizione dei documenti anche attraverso linee telematiche, fornitura di servizi in outsourcing per la produzione di supporti magnetici contenenti formati elettronici e grafici del dato, consulenza per la realizzazione di programmi informatici, di prodotti multimediali, di sistemi di comunicazione elettronici su reti telematiche, Internet, Intranet ed Extranet.

La Società può compiere, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie (non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o vantaggiose per il conseguimento dell'oggetto sociale e, a tal fine, assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in società, enti od imprese, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio, attività questa da esercitarsi non nei confronti del pubblico ed in via secondaria (non prevalente). La società potrà, altresì, rilasciare, sempre in via secondaria e non nei confronti del pubblico, garanzie di qualunque natura, personali o reali, anche a favore di terzi e/o per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi.

E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività di cui all'articolo 18 della Legge 216/1974, come modificato dall'articolo 12 della Legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché quelle di cui alle Leggi 12/1979, 1966/1939, 1/1991, 197/1991, 1815/1939 ed ai Decreti Legislativi 385/1993 (art. 106), 415/1996 e 58/1998.

## 3) SEDE

La Società ha sede in Modena.

La Società può istituire, trasferire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

## 4) DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Libro Soci.

I soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di domicilio.

## **5) DURATA**

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

## **6) RECESSO**

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

E' escluso il diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società, ai sensi dell'art. 2437, comma 2, c.c..

## **7) CAPITALE SOCIALE – AZIONI - FINANZIAMENTI**

Il capitale sociale è di euro 1.595.750,00 (unmilione cinquecentonovantacinquemila settecentocinquanta), rappresentato da n. 7.191.500 (settemilioni centonovantunomila cinquecento di azioni, prive di valore nominale espresso, e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Le azioni sono nominative, indivisibili e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il "TUF").

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La Società potrà emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 2348, comma 2, c.c..

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

L'emissione di azioni può anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione possono essere liberate anche mediante conferimenti in natura.

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti, con o senza obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari al riguardo.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

L'Assemblea straordinaria in data 21 novembre 2019 ha assunto le seguenti deliberazioni riportate per sommi capi:

-di approvare un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile, per un ammontare massimo Euro 600.000,00 (seicento mila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e con le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, a servizio della operazione di ammissione delle azioni e dei warrant alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati italiani, così come definiti ed individuati all'articolo 34-ter del Regolamento Consob, e investitori istituzionali esteri (con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) o comunque ad investitori (inclusi eventuali azionisti) con modalità tali, per qualità e/o quantità degli stessi, che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF (il "Collocamento");

- di fissare alla data del 28 febbraio 2020 il termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento di capitale e, comunque, entro la data ultima di regolamento del Collocamento (per tale intendendosi una data che ricomprende altresì l'eventuale esercizio dell'opzione *greenshoe*),

ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di chiudere anticipatamente il periodo di offerta nonché prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, c.c., che, qualora entro tale termine l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data;

- di concedere al Responsabile del Collocamento, in caso di *over allotment*, l'opzione *greenshoe* su una *tranche* di azioni di proprietà del socio di maggioranza della Società, P&S S.r.l. non superiore al 15% (quindici per cento) dell'aumento di capitale, da esercitarsi a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla Data di Inizio delle Negoziazioni;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere warrant da assegnare gratuitamente a tutti coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società alla data di inizio delle negoziazioni nonché a tutti coloro che abbiano sottoscritto le azioni nell'ambito del Collocamento o acquistato le azioni nell'ambito dell'esercizio dell'opzione *greenshoe*, ovvero acquistato le azioni proprie della Società, da esercitarsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare un aumento di capitale sociale, a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da eseguire anche in più *tranche*, per un ammontare massimo di Euro 320.000,00 (trecento venti mila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni, prive del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, da riservare a servizio dell'esercizio dei warrant, da esercitarsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019.

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c.. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 24 del presente Statuto.

## **8) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.

Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.

Resta inteso che non daranno luogo a trasferimento, i trasferimenti *mortis causa* di azioni o diritti di opzione.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77 bis e seguenti del TUF con particolare riguardo al sistema AIM Italia.

Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325 bis c.c., troveranno altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate e in tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.

## **9) OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI**

La Società può emettere obbligazioni, al portatore o nominative, anche convertibili e “cum warrant” o warrants, sotto l’osservanza delle disposizioni di legge.

L’Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell’art. 2420 ter c.c..

La Società, con delibera da assumersi da parte dell’Assemblea straordinaria, ha facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.

La delibera di emissione di tali strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in casi di inadempimento delle prestazioni, le modalità di rimborso.

## **10) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI**

La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) tra la Società ed i soci richiedenti.

La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all’identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l’avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l’identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

## **11) PARTECIPAZIONI RILEVANTI**

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni, dettate per le società quotate dall’art. 120 del TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai Regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

(i) per “partecipazione”, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per “partecipazione rilevante”, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per

cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

I soci che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 c.c..

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

## **12) OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO**

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF (limitatamente agli artt. 106, 108, 109 e 111 del TUF) ed ai Regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (di seguito la "Disciplina Richiamata").

In deroga al Regolamento approvato con Regolamento Emittenti Consob e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel".

Il Panel detta le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta.

Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, TUF, nonché dalla soglia prevista all'articolo 108 del TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al mercato e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Sino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al socio. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente.

Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.

La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta.

Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica.

Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sono rese secondo diritto, nel rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti.

La lingua del procedimento è l'italiano.

Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

Le Società, i soci e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto.

Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana.

Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

### **13) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato degli amministratori indipendenti", "presidio equivalente", "soci non correlati", si fa espressamente riferimento alla normativa *pro-tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (di seguito la "Procedura").

In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura,

il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio anche in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate o un presidio equivalente, o comunque senza tener conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società.

In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

#### **14) ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società od altrove, purché in Italia, Svizzera o nei Paesi membri dell'Unione Europea, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.

#### **15) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera", "Italia Oggi", "Milano finanza", nonché sul sito internet della Società, ai sensi dell'art. 2366 c.c..

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare: (i) il luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; (ii) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea; (iii) le materie all'ordine del giorno; (iv) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

In assenza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve ritenersi regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di sua competenza ed è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ovvero all'oggetto della Società o quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare la suddetta Assemblea ordinaria annuale entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In questi casi il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c. c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi di legge.

## **16) INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA**

Possono intervenire in Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione").

La Comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La Comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I soci aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.

## **17) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinuncia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinuncia da parte di tutti i vice presidenti, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dai soci presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del quorum deliberativo; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni e proclamare l'esito.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario anche non socio; la nomina del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Verificandosi tali presupposti, di cui dovrà essere dato atto nel verbale, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure dovrà trovarsi il soggetto incaricato della verbalizzazione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente della seduta e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

## **18) ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni.

Qualsiasi delibera che comporti l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole di almeno il 90%

(novanta per cento) dei soci presenti in Assemblea o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.

## **19) ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Essa delibera, in prima convocazione, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti l'aumento di capitale nei limiti previsti dall'art. 2443 c.c..

L'Assemblea straordinaria dei soci in data 21 novembre 2019 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la delega di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto d'opzione a norma dell'art. 2441, comma 5, c.c., in una o più tranches, a servizio dell'esercizio dei warrant sino ad un importo massimo di Euro 320.000,00 oltre sovrapprezzo, delega da esercitare entro la data ultima del 31 dicembre 2019.

I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi per l'esclusione del diritto di opzione sono quelli previsti dall'art. 2441, comma 6, c.c.

## **20) AMMINISTRAZIONE**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i quali possono essere scelti anche fra non soci, durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili.

Almeno un amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 ter, comma 4, del TUF (di seguito l'"Amministratore/i Indipendente/i").

## **21) NOMINA, SOSTITUZIONE E DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengono, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 c.c.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

Ogni socio può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro *curriculum vitae*;

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno; dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 c.c. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione cesserà e gli Amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 c.c., dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato a far data dalla sua sostituzione.

La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

## **22) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria, nominerà tra i suoi membri il Presidente, e potrà eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Potrà nominare un segretario, anche estraneo al Consiglio.

## **23) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio si raduna nella sede della Società o altrove, purché in Italia, in Svizzera o nei Paesi membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne è fatta richiesta scritta da uno dei suoi componenti; la convocazione è fatta dal Presidente con telegramma o telefax da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, a ciascuno dei membri del Consiglio e a ciascun Sindaco effettivo.

Tuttavia, la riunione del Consiglio di Amministrazione è valida qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi.

Non essendo necessaria la presenza fisica ed effettiva di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nel medesimo luogo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione stessa onde consentire la stesura e la firma del verbale sul relativo libro.

## **24) DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi è la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono prese:

- con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto.

Qualora i voti dei presenti diano un risultato di parità, prevarrà il voto espresso del Presidente del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

## **25) POTERI DI GESTIONE E DELEGA DI ATTRIBUZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e provvede a tutto quanto non sia per legge o per Statuto riservato all'Assemblea.

Il Consiglio può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e delegare ad essi parte dei propri poteri.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il Consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà pure nominare e revocare direttori, nonché procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2 c.c. è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge; (vi) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società; (vii) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

## **26) LEGALE RAPPRESENTANZA**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e (se nominato) al Vice Presidente, nonché, nei limiti dei poteri loro attribuiti, agli Amministratori Delegati, spetta la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

## **27) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

L'Assemblea potrà stabilire un compenso per l'opera prestata dai componenti del Consiglio di Amministrazione e potrà altresì stabilire un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, può attribuire una particolare remunerazione agli amministratori investiti di particolari cariche.

## **28) COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, dei quali uno Presidente, e da due membri supplenti, ai sensi di legge, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile.

Il Collegio Sindacale scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. La cessazione del Collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Nell'esercizio della sua funzione il Collegio Sindacale può avvalersi anche dell'attività di terzi di volta in volta incaricati ed operanti sotto la responsabilità del Collegio stesso.

I sindaci, per tutta la durata del loro incarico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge. La perdita di tali requisiti

determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

## **29) NOMINA E SOSTITUZIONE DI SINDACI**

La nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 c.c. e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro *curriculum vitae*;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) del presente articolo.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti i sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

### **30) RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che:

(i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

### **31) REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Le funzioni di controllo contabile prevedono:

- la verifica nel corso dell'esercizio sociale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;

- la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
- l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

### **32) BILANCIO – UTILI**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale, a norma di legge.

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono divisi tra i soci in rapporto alle azioni, salvo diverse delibere assunte dall'Assemblea ordinaria.

### **33) SCIoglimento**

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

### **34) RINVIO**

Per tutto quanto qui non disciplinato si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia.